

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 1952

(96<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste » (N. 2371) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 803, 807
RICCIO . . . . .	804, 805, 806, 807
FRANZA . . . . .	804, 805
ZOTTA . . . . .	804, 806
RIZZO Domenico . . . . .	806, 807
BISORI . . . . .	807

(Approvazione)

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951 » (N. 2622):

PRESIDENTE . . . . .	807-808
ZOTTA . . . . .	808

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Coffari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Franza, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Terracini, Tupini e Zotta.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste » (N. 2371) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste ».

Il presente disegno di legge detta norme tendenti a sistemare la posizione degli impiegati italiani presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste dopo che all'amministrazione di detto Territorio sono state chiamate a partecipare le autorità civili italiane, e subordinatamente a regolare la posizione di coloro che hanno fino ad oggi prestato servizio in uffici alla diretta dipendenza dell'amministrazione anglo-americana e che vengono ad ottenere l'equiparazione di tale servizio a quello non di ruolo prestato presso l'amministrazione italiana. Si tratta cioè di dare una posizione giuridica, adeguata all'attuale situazione venutasi a creare dopo

l'entrata in vigore degli ultimi trattati, al personale italiano che presta servizio presso le pubbliche amministrazioni del Territorio di Trieste.

**RICCIO.** Ricordo che, nella riunione del 19 giugno u. s., rinviammo l'esame dell'attuale disegno di legge in attesa di una nuova sistemazione del Territorio libero di Trieste. La richiesta di rinvio era stata proposta, se non erro, dal Sottosegretario di Stato, onorevole Lucifredi, e ad essa mi ero associato in quanto erano state avanzate, da parte degli interessati, delle proposte di modifica del provvedimento per la parte relativa agli insegnanti.

**PRESIDENTE.** Assicuro il senatore Riccio che non avrei riportato all'esame della Commissione il disegno di legge se non fossero intervenuti, nel frattempo, degli accordi con la Presidenza del Consiglio nel senso che il provvedimento dovesse seguire il suo corso.

Quanto poi al merito delle osservazioni, ritengo opportuno dare lettura di quanto ha scritto al riguardo la Presidenza del Consiglio: « Il riesame della materia, considerata anche sulla scorta di alcune considerazioni comunicate dal direttore superiore italiano dell'amministrazione civile di Trieste, non ha portato a ravvisare l'opportunità di cercare di introdurre emendamenti, salvo per quanto riguarda l'articolo 4 ».

**RICCIO.** Mi dichiaro per ora soddisfatto delle precisazioni dell'onorevole Presidente, riservandomi di intervenire nella discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio libero di Trieste, assunto fino al 1° maggio 1948, purchè in possesso della cittadinanza italiana, è considerato legato da rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione statale italiana dalla rispettiva data di assunzione.

Al personale impiegatizio di cui al precedente comma sono applicabili le norme sulla sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376; il termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**FRANZA.** Chiedo se nella norma dell'articolo 1 sono compresi anche i magistrati.

**ZOTTA.** Ne sono esclusi, non essendo essi compresi nemmeno nella legge del 1948, cui l'articolo 1 si riferisce.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli Uffici ed Organi istituiti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio libero di Trieste è equiparato al servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, agli affetti della successiva sistemazione nelle Amministrazioni medesime.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale civile non di ruolo, purchè in possesso della cittadinanza italiana, attualmente in servizio negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio libero di Trieste, assunto con provvedimenti dell'Amministrazione militare anglo-americana anteriormente al 16 novembre 1951.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio libero di Trieste è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

Gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio, nel Territorio libero di Trieste verranno asse-

gnati a cattedere di ruoli speciali transitori di altre sedi.

Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato.

Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste.

**RICCIO.** Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 3: « Il personale insegnante non di ruolo in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio libero di Trieste, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli istituti o nelle scuole pubbliche di istruzione elementare e secondaria, è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

« Gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Territorio libero di Trieste — da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge — potranno, a domanda, essere comandati ad insegnamenti affini nell'ambito del territorio stesso.

« Il conferimento delle cattedre di scuole e di istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto, previo parere della competente sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato.

« Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento.

« Resta fermo l'Albo speciale conservato presso la Intendenza di finanza di Trieste ».

Faccio presente che tale emendamento sostitutivo dell'articolo 3 è caldeggiato dal sindacato provinciale della scuola media di Trieste. In particolare, la modificazione riguardante il secondo comma è stata proposta allo scopo di evitare che gli insegnanti residenti a

Trieste, e che in quella città operano per la difesa della sua italianità, vengano trasferiti dal Territorio libero. Questo trasferimento, se poteva essere consentito in tempi normali, sarebbe estremamente controproducente nella situazione attuale.

**PRESIDENTE.** Per maggior chiarezza, l'articolo sostitutivo proposto dal senatore Riccio sarà votato per commi separati. Metto ai voti il primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Per quanto riguarda il secondo comma, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Riccio sul fatto che si potrebbe verificare il caso che non vi sia la possibilità di insegnamenti affini nell'ambito del Territorio libero di Trieste e che l'assegnazione a ruoli speciali transitori di altre sedi, nel testo originario del disegno di legge, è stata prevista appunto per ovviare a tale difficoltà.

**RICCIO.** Rimane sempre aperta la possibilità dei comandi. Comunque, a questa obiezione potrebbe rispondere con maggior conoscenza di causa il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Credo, però, che facendosi l'ipotesi dei comandi e della destinazione a sedi diverse nell'ambito del Territorio libero di Trieste si precluda praticamente la possibilità della mancanza di insegnamenti affini.

Vorrei inoltre fare osservare che il capoverso dell'articolo 3, nella sua attuale formulazione, prevede la designazione in altre sedi nel territorio della Repubblica per tutti coloro che non possono essere destinati a Trieste. Così stando le cose, nella zona di Trieste le cattedre saranno occupate dai vincitori dei concorsi, anche se privi della residenza in quella città; cosicchè gli insegnanti residenti a Trieste dovranno abbandonare il Territorio libero o rinunciare al beneficio di cui al capoverso stesso. L'emendamento da me proposto tende appunto ad evitare questa situazione incresciosa.

**FRANZA.** Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Riccio, perchè temo che ne derivi una limitazione alle possibilità di trasferimento da parte della pubblica amministrazione; mentre l'interesse della pubblica amministrazione deve essere preminente rispetto all'interesse privato.

ZOTTA. Sono anch'io titubante e confesso che avrei gradito avere dei chiarimenti sulla situazione di fatto da parte del rappresentante della Pubblica istruzione. In sostanza, noi dobbiamo tendere a considerare il Territorio non come qualche cosa di eccezionale, che si stacca dal resto della Nazione...

RICCIO. Ma non si può negare che attualmente la situazione è eccezionale.

ZOTTA. Io penso che al nostro desiderio che Trieste non costituisca qualche cosa di normale debba corrispondere la norma legislativa. Trieste ha una amministrazione civile italiana; perchè, dunque, volersi irrigidire in una forma distaccata, la quale scaturirebbe dall'aver considerato quella zona come amministrativamente autonoma, la cui amministrazione si esaurisce nel proprio ambito e nella propria sfera? L'impiegato che presta servizio a Trieste deve potersi trasferire in qualunque altro punto d'Italia, della quale Trieste è parte. L'emendamento, invece, tende a circoscrivere, crea il cittadino triestino, l'insegnante triestino; il che non deve essere. Si tratta di un problema che ha un valore superiore alla situazione contingente: l'insegnante è insegnante italiano che ora esercita a Trieste e che, se i ruoli di Trieste lo richiedono, andrà ad insegnare altrove in Italia.

Inoltre, la questione delle materie affini non deve lasciarci indifferenti. Seguendo questo concetto abbiamo visto qualche volta un insegnante di ginnastica insegnare canto o calligrafia, per stare alle materie di carattere esecutivo. Passando alle materie di concetto vediamo talvolta un professore di francese che insegna l'inglese, che sono materie affini poichè si tratta per entrambe di studio di lingue. Quindi, è chiaro che non è facile trovare materie veramente affini. Lo potrebbero essere, ad esempio, le materie di lettere; ma già in questo campo, l'abilitazione è conferita per tutto il complesso delle materie letterarie.

Ecco perchè abbandonerei l'intenzione di emendare il testo originario del disegno di legge, il quale mi sembra, del resto, maggiormente consono alle condizioni attuali del Territorio libero di Trieste.

RIZZO DOMENICO. Vorrei pregare il senatore Riccio di riflettere sull'opportunità del suo emendamento all'articolo 3 sotto il profilo

del coordinamento con l'articolo 1, già votato. In realtà, per tutti gli altri impiegati che si trovano nella condizione prevista dal primo comma di tale articolo, è consentita la sistemazione nei ruoli transitori secondo le norme generali: infatti, a termini della legge sui ruoli transitori, ove manchi la possibilità di destinazioni in determinate sedi, è previsto il trasferimento altrove. Perchè dovremmo configurare una posizione diversa e stabilire addirittura una situazione di sfavore per il corpo degli insegnanti? Se nell'ambito del Territorio libero di Trieste non è consentita la prestazione del servizio, si deve dare anche agli insegnanti la possibilità di essere trasferiti; altrimenti, essi verrebbero a trovarsi in una situazione svantaggiosa rispetto a tutti gli altri.

RICCIO. Ricordo al collega Zotta che se la situazione fosse normale egli avrebbe pienamente ragione; ma così oggi non è. Ciò premesso, dato che si tratta di individui che sono radicati sul posto, che svolgono opera di italianità *in loco* e che conoscono bene l'ambiente, allontanarli da Trieste costituirebbe evidentemente un errore. Ritengo pertanto che, fino a quanto durerà questa situazione, sia opportuno, anche dal punto di vista politico, che costoro, i quali si sono resi benemeriti alla causa dell'italianità di Trieste, continuino ad assolvere il loro altissimo compito.

Al senatore Rizzo desidero far osservare che la posizione dei ruoli transitori nella scuola è un po' diversa da quella degli altri impiegati statali, tanto è vero che è stata disciplinata con una legge apposita. Infatti, per le cattedre si verifica un interscambio enormemente maggiore che non per i posti normali nelle altre amministrazioni dello Stato. Accadrebbe pertanto che, concedendo la possibilità agli insegnanti di tutto il territorio nazionale di essere assegnati a Trieste, i posti nel Territorio libero sarebbero coperti, per la migliore graduatoria, da insegnanti che non sono residenti a Trieste; e i residenti in questa città sarebbero costretti o a non beneficiare delle agevolazioni dalla legge o a trasferirsi in altra sede.

RIZZO DOMENICO. Il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge dispone che gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Ter-

itorio libero di Trieste verranno assegnati a cattedre di ruoli speciali transitori di altre sedi; dunque è chiaro che, fino a quando costoro potranno essere destinati a cattedre del Territorio libero di Trieste, non sorgerà la necessità di assegnarli a cattedre che siano al di fuori di esso, necessità che nascerebbe appunto al momento in cui fosse esaurita la possibilità di collocarli entro l'ambito del Territorio libero di Trieste. Se noi non dessimo questa possibilità, metteremo a mio parere in condizioni di svantaggio tali insegnanti. Il rilievo dell'onorevole Presidente ha tutto il suo valore: quando fossero esauriti tutti i posti per cattedre nell'ambito del Territorio libero di Trieste, se non dessimo la possibilità a questi insegnanti di svolgere la loro attività altrove, li lasceremmo senza lavoro e senza pane.

RICCIO. Ma è l'ipotesi inversa che influisce: e cioè la possibilità che degli insegnanti vengano dal territorio nazionale ad occupare i posti del territorio di Trieste.

RIZZO DOMENICO. No, perchè è stabilito che, a preferenza, debbono essere collocati gli insegnanti del Territorio libero.

RICCIO. Se l'articolo del disegno di legge garantisse questo, accederei volentieri alla tesi del collega Rizzo; ma con l'attuale dizione del secondo comma dell'articolo 3 non si esclude che insegnanti provenienti dal territorio nazionale possano occupare posti disponibili nel Territorio libero: e non credo, certo, che questa ipotesi sia trascurabile.

BISORI. Confesso di trovarmi perplesso nello scegliere fra una soluzione e l'altra. Mi sembra che il decreto sui ruoli transitori del personale insegnante del 1948 conceda l'ammissione nei ruoli transitori a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel quinquennio 1944-48. Per l'articolo 1 di questo disegno di legge la norma suddetta si applica al personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle amministrazioni statali esistenti nel Territorio libero. Con l'articolo 3, invece, si viene a creare una posizione di favore per quegli insegnanti che, non già abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel quinquennio 1944-48, ma abbiano semplicemente insegnato dopo il primo ottobre 1948. Qual'è la ragione di questo privilegio? Evidentemente perchè, in linea di politica generale si

è ritenuto opportuno che costoro siano radicati al Territorio libero di Trieste. Se tale è la ragione di questo privilegio, l'emendamento Riccio è logico; se la ragione, invece, fosse un'altra non comprenderei il perchè del contenuto del 1º comma dell'articolo 3, che abbiamo già approvato.

D'altra parte, io sono molto sensibile alle osservazioni fatte dal senatore Zotta riguardo alla questione delle materie affini e sono sensibile anche ad un'altra considerazione contenuta in una delle memorie a me pervenute, delle quali, se non abbiamo il dovere di tener conto, abbiamo il dovere di prendere conoscenza. Vi si dice, in sostanza, che è necessario stabilire l'ordine di preferenza. In effetti, è necessario avere idee chiare circa le graduatorie da seguire per gli insegnanti: e le idee in proposito non sono chiare. Pertanto, dato che questo disegno di legge è rimasto in sospeso per parecchi mesi, ritengo che si abbia il dovere di rinviarlo ancora alla prossima settimana per avere dal Ministero della pubblica istruzione dei precisi chiarimenti: altrimenti, almeno per me, oggi il voto non sarebbe cosciente.

RICCIO. Dichiaro di non oppormi ad un rinvio, con la motivazione esposta dal collega Bisori.

PRESIDENTE. Il senatore Bisori ritiene che prima di entrare nell'esame del merito dell'emendamento noi dobbiamo chiedere al Ministero della pubblica istruzione dei chiarimenti in ordine alle graduatorie degli insegnanti e a questo fine propone che la discussione del disegno di legge sia rinviata alla prossima riunione.

Metto ai voti tale proposta di rinvio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge;

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951** » (N. 2622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di li-

re 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951 ».

Ricordo che per gli anni precedenti al 1951-1952 disegni di legge analoghi sono venuti più volte all'esame di questa Commissione, la quale, nella penultima discussione, si rese conto della necessità di chiarire il modo con cui venivano dati questi danari, per quali ragioni si ripetessero ogni anno queste erogazioni, onde comprendere se ci fosse o meno l'opportunità di queste concessioni di contributi. In quella occasione, ho fatto presente che la Presidenza del Consiglio, a cui mi ero rivolto, aveva risposto con una lettera in cui si affermava che esiste uno stato di fatto che rende necessaria l'elargizione di questo denaro. Ciò premesso, faccio presente alla Commissione che l'attuale disegno di legge non è altro che la ripetizione di altri analoghi da noi approvati negli anni passati.

Devo solo avvertire che al primo comma dell'articolo 2, alle parole « accertata col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 » devono essere sostituite le seguenti « con una aliquota delle maggior entrate recate dalla legge 24 maggio 1952, n. 564 »; e questo in dipendenza del fatto che quella nota di variazione è stata appunto approvata con la suddetta legge.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

ZOTTA. Dato che l'anno passato non facevo parte di questa Commissione, desidererei sapere chi sono questi vecchi garibaldini.

PRESIDENTE. La stessa domanda, onorevole Zotta, è stata fatta da altri componenti la Commissione in occasione dell'esame degli analoghi disegni di legge che furono discussi ed approvati negli anni precedenti.

Le ripeterò ora che i garibaldini, di cui al presente disegno di legge, sono i reduci dalla campagna di Grecia del 1897-1912, della campagna

di Albania del 1911, delle Argonne del 1914 e della guerra italo-austriaca 1915-18 — limitatamente, per quest'ultima, ai volontari della brigata « Alpi », 52ª Fanteria.

Attualmente i soci che beneficiano dell'assistenza nella Casa di riposo di Gaeta si aggirano sulle quindici-venti unità; il modesto contributo è corrispondente all'esiguo numero.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, di un contributo straordinario di lire 2.000.000 per il funzionamento della Casa di riposo per i vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Avverto che darò lettura dell'articolo 2 con la modifica al 1º comma, di cui ho già data notizia:

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 24 maggio 1952, n. 564.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 11,45.